

ALL. 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO - UFFICIO VI

Prot. n. Z 400
del 6-6-2012

Ai Rettori
delle Università
LORO SEDI

OGGETTO: Esami di Stato - Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree Specialistiche e Magistrali.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 328 del 5 giugno 2001, che ha consentito ai laureati di alcune classi di partecipare agli esami di Stato per le professioni regolamentate non prevedendo la stessa possibilità per i corrispondenti laureati dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99, si è instaurata una mole notevole di contenzioso che ha avuto esiti diversi a seconda dei T.A.R. aditi.

Inoltre, pervengono continuamente a questa Direzione interrogazioni parlamentari, esposti e quesiti di singoli laureati intesi ad ottenere un parere sull'equipollenza dei predetti titoli.

In attesa di una revisione di tutta la materia sugli esami di Stato e al fine di rendere omogenei i comportamenti di tutti gli Atenei, anche in considerazione di un parere del CUN, reso nell'adunanza del 22/04/2009, in cui si afferma che le equiparazioni previste per l'accesso ai pubblici concorsi "potranno essere utilmente considerate anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per le professioni regolamentate" questo Ministero ritiene che la tabella di equiparazione tra i titoli annessa al decreto ministeriale 9 luglio 2009 con l'annessa, possa essere considerata valida anche ai fini dell'accesso agli esami di Stato.

Tale orientamento deriva anche dalla circostanza che a partire dalle sessioni di quest'anno i laureati del vecchio ordinamento devono sostenere l'esame di Stato secondo le disposizioni del nuovo regolamento approvato con il predetto D.P.R. 328/2001, ovvero devono sostenere un numero superiore di prove.

Si ritiene, pertanto, che debba essere proprio l'esame di Stato il momento di verifica della idoneità dei candidati ad esercitare le singole professioni.

Ciò premesso, si esprime l'avviso che, tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni, possano essere ritenuti idonei anche per l'ammissione agli esami di Stato.

Si richiama tuttavia l'attenzione sull'esame per l'abilitazione alla professione di Architetto, al quale possono essere ammessi esclusivamente laureati in possesso di una laurea il cui percorso formativo è corrispondente alla specifica direttiva europea.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Daniele Livon)